

Nota dell'Unione Generale del Lavoro

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2016) 821 final

In via preliminare, si evidenzia la posizione critica assunta dall'Unione Generale del Lavoro sulla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in quanto la stessa rischia di incidere pesantemente e negativamente sul sistema produttivo italiano, costituito, come noto, in larga parte da piccole e piccolissime imprese.

La direttiva 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, partendo ad un assunto condivisibile, quello di assicurare migliori e più convenienti servizi ai consumatori europei, nella pratica rischia di penalizzare soprattutto i lavoratori a vantaggio di società con grande disponibilità finanziaria o che operano sfruttando le maglie ampie dell'economia digitale.

Non si tratta di difendere posizioni di rendita, quanto piuttosto di tutelare la diffusione sul territorio dei servizi, cosa oggi resa possibile da una miriade di piccoli imprenditori, compresi i tassisti, gli ambulanti e i balneari, ma che un domani potrebbe non essere garantita con il sistema di bandi.

In molti casi, ciò che può succedere è che intere aree del Paese si ritroverebbero scoperte, in considerazione del maggiore o minore appeal delle stesse, con il risultato paradossale che una direttiva nata per favorire la concorrenza alla fine potrebbe produrre il risultato opposto: pochi grandi soggetti che controllano il mercato in un regime di oligopolio e non di libera concorrenza.

La mancanza di certezze sul futuro, di fatto, riduce od elimina del tutto gli investimenti produttivi, cosa destinata a penalizzare ulteriormente il cittadino, come consumatore, ma anche come persona che si propone per una occupazione: senza garanzie, i datori di lavoro difficilmente cercheranno personale a tempo indeterminato.

Come ribadito anche in occasione della discussione sulla revisione della direttiva 96/71/CE (direttiva distacchi), l'Unione europea sconta una errata interpretazione dell'evidenza dei fatti,

Iaddove si sostiene l'applicazione delle condizioni normative del Paese ospitante, nella presunzione che i flussi siano dai partner neo-comunitari verso quelli storici.

In realtà, l'analisi dei flussi dei lavoratori mostra una situazione molto diversa. Infatti, se è vero che la Polonia rappresenta il Paese dal quale parte il maggior numero di lavoratori distaccati, a seguire si posizionano Germania, Francia, Olanda, Spagna. Nelle prime dieci posizioni, fra i Paesi neo comunitari si posizionano soltanto Slovacchia (6° posto) e Ungheria (10° posto). L'Italia con circa 75mila invii è al 9° posto di una graduatoria che vede anche il Belgio al 7° posto, davanti al Portogallo.

Conseguentemente, andrebbe prevista l'applicazione delle migliori condizioni contrattuali e normative fra Paese di origine e Paese ospitante.

Premesso ciò, nello specifico la proposta di modifica 821 final introduce un obbligo di comunicazione più stringente per gli Stati membri in caso di deroghe alla disciplina prevista dalla direttiva 2016/123/CE.

Si tratta di una previsione in linea di principio condivisibile, in quanto permette a tutti i partner di avere maggiore contezza dei singoli interventi adottati.

Da valutare con attenzione la tempistica indicata, ad iniziare dalla comunicazione preventiva nei tre mesi precedenti l'adozione dell'atto; sarebbe utile ipotizzare, in casi di urgenza, una comunicazione in tempi inferiori.

Nella fase della consultazione (articolo 5), si dovrebbe permettere alle parti interessate di produrre almeno una memoria scritta, mentre la pubblicazione sul sito della Commissione (articolo 8) dovrebbe avvenire nelle diverse lingue dell'Unione europea, per evitare situazioni di disparità.